

Procedimento n. 11-1/2023 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sottosezione lavoro e previdenza

**DECRETO FISSAZIONE
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

Il Giudice del lavoro;

letto il ricorso;

letti gli art. 669 quater e 700 c.p.c.;

letto l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 lett. b) del d. lgs. 149/2022;

letto l'art. 35 del d. lgs 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022;

ritenuta l'opportunità di mantenere – per sole ragioni di organizzazione interna dell'Ufficio - il riferimento temporale dell'udienza come da calendarizzazione tabellare;

FISSA

udienza il 23 febbraio 2023 alle ore 09.00, assegnando alla parte ricorrente termine fino al 25 gennaio 2023 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

FISSA

in sostituzione dell'udienza, il termine perentorio del 16 febbraio 2023 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

AVVERTE

- **che il termine perentorio così fissato costituisce udienza a tutti gli effetti processuali, ivi comprese le preclusioni e decadenze di legge;**



- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, dalla scadenza del suddetto termine perentorio decorrerà il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento del Giudice;
- • che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e/o 309 c.p.c.;
- • che parte ricorrente può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e parte resistente può opporsi esplicitandolo nella memoria difensiva.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, con particolare riferimento alla prova della notifica al convenuto, ove non costituito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Potenza, 18 gennaio 2023.

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Rosalba De Bonis

